

Allegato "B" all'atto numero 816

STATUTO ASSOCIAZIONE ITALIANA SINDROME X - FRAGILE

Costituzione - Natura - Denominazione - Sede

Art. 1) E' costituita l'"Associazione Italiana Sindrome X Fragile" ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.

Il presente statuto è redatto in conformità con il dettato del DPR 361/00, al fine della richiesta di iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche di diritto privato.

L'Associazione ha sede in Milano, in Via M. Donati n. 16 ed è articolata sul territorio nazionale in una sede centrale e in sezioni periferiche, perseguenti le medesime finalità dell'organizzazione centrale, con autonomia gestionale e di bilancio. Le sezioni sono obbligate alla applicazione integrale dei principi sanciti nello Statuto della Associazione e del Regolamento. La costituzione delle sezioni periferiche è regolata da un regolamento proposto dal Consiglio Direttivo Nazionale (C.D.N.) e approvato dall'Assemblea dei soci. Tale regolamento definisce i rapporti tra la sede centrale dell'Associazione e le sezioni periferiche.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di trasferire l'ubicazione della sede legale, purché nell'ambito territoriale del Comune di Milano senza modificare lo statuto, provvedendo a darne tempestiva comunicazione agli enti e organi istituzionali interessati al controllo ed alla vigilanza.

In caso di iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche di

diritto privato, il trasferimento dell'indirizzo della sede sociale nell'ambito del Comune di Milano avrà effetto verso i terzi, solo a decorrere dall'avvenuta iscrizione nel registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Milano alla quale andrà trasmesso estratto autentico della relativa delibera.

L'associazione non ha fini di lucro, ha durata illimitata e opera esclusivamente per fini di solidarietà avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In conformità al dettato della Legge 266/91 "Legge Quadro per il Volontariato" e sua applicativa Legge Regione Lombardia n. 1/2008, che le attribuisce la qualificazione di "Organizzazione di Volontariato" con l'iscrizione al Registro Regionale Generale delle Organizzazioni di Volontariato ottenuta in data 22 ottobre 2010 n. iscrizione RL-3096 atto iscrizione 10727, si qualifica fiscalmente quale ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) di diritto ai sensi e per gli effetti di cui al comma 8 dell'art.10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

L'associazione non svolge attività commerciali e tutte le prestazioni erogate dall'associazione agli utenti sono gratuite, salvo per quelle attività realizzate a fronte di specifica convenzione, ai sensi dell'art. 7 legge 266/91, per le quali si richiede esclusivamente il rimborso delle spese effettiva-

mente sostenute, oppure per quelle attività rientranti tra le attività commerciali e produttive marginali di cui al DM 25 maggio 1995.

Finalità e attività

Art. 2) L'Associazione operante in ambito civile, nell'area della tutela e del miglioramento della qualità della vita e della protezione dei diritti della persona, e sociale, rientranti nell'area degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari, anche nelle forme innovative non codificate nella programmazione regionale e/o nazionale, ha lo scopo di riunire e coadiuvare le famiglie delle persone con sindrome x fragile ed altre sindromi correlate, e di contribuire allo studio di queste sindromi, ad una aggiornata informazione sulle stesse, all'inclusione scolastica e sociale a tutti i livelli.

A tale scopo l'Associazione si propone, tra l'altro, di:

- a) Sostenere le persone con sindrome x fragile nel proprio percorso esistenziale promuovendone la realizzazione di un'effettiva inclusione sociale e tutelandone i diritti, compreso quello a una vita autonoma e indipendente in conformità con la Costituzione Italiana e i principi e gli obblighi derivanti dalla L.18/2009 di ratifica della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità;
- b) Sostenere le famiglie di persone con sindrome x fragile supportandole e affiancandole nel proprio percorso

esperienziale;

c) Promuovere incontri tra le famiglie per favorire lo scambio di idee ed esperienze, rilevarne i bisogni, stimolare la loro partecipazione attiva nella progettualità associativa;

d) Diffondere, con qualsiasi mezzo di divulgazione, la conoscenza delle norme che regolano i diritti delle persone con disabilità; essere parte attiva ai tavoli di lavoro istituzionali promuovendo ad ogni livello iniziative legislative sempre più orientate all'inclusione delle persone con disabilità;

e) Divulgare le conoscenze sulla sindrome x fragile e il loro uso con tutti i mezzi quali sito internet, newsletter, forum, social network, tv, radio e nuove piattaforme tecnologiche di comunicazione che si renderanno disponibili in futuro;

f) Realizzare pubblicazioni di studi, ricerche e progetti nelle diverse forme editoriali, nel rispetto dei requisiti imposti dalla legge, per informare e sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni nazionali, europee ed internazionali;

g) Sostenere la ricerca, anche attraverso l'istituzione di borse di studio, sia in campo genetico che pedagogico/educativo, ed altre attività di alta formazione, per approfondire la conoscenza delle potenzialità intellettive ed espressive delle persone con sindrome x fragile;

h) Promuovere la creazione sui diversi territori di reti multidisciplinari che, in un'ottica di dialogo con le famiglie e di arricchimento reciproco, consentano una migliore presa in carico della persona con sindrome x fragile;

i) Favorire, promuovere, organizzare, realizzare attività di volontariato, nel rispetto dello spirito di solidarietà e gratuità;

l) Attivare relazioni e lavorare in rete con enti pubblici (istituti scolastici, università, enti locali, territoriali, aziende sanitarie nazionali e locali del Servizio Sanitario Nazionale, aziende ospedaliere, istituti di ricerca e cura) e privati, tra cui i soggetti del Terzo Settore, per il conseguimento delle finalità istituzionali, al fine di promuovere la creazione di una società inclusiva in cui si realizzino, per e grazie alla persona con sindrome x fragile, opportunità di utilità sociale, civile e culturale;

m) Promuovere e sviluppare lo scambio delle conoscenze scientifiche, acquisite anche grazie alla ricerca, con enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi scientifici regionali, nazionali ed internazionali, favorendo l'integrazione tra le varie discipline, quale momento di raccordo ed approfondimento tra i diversi settori del mondo della ricerca scientifica e dell'attività sanitaria, tramite conferenze, dibattiti, tavole rotonde, convegni, congressi e corsi di aggiornamento, anche finanziando analoghe manifestazioni realiz-

zate da enti pubblici o privati;

n) Promuovere il continuo sviluppo delle competenze della classe medica nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, territoriali, distrettuali e ospedaliere nonché degli operatori delle strutture di abilitazione;

o) Favorire la formazione e l'aggiornamento dei docenti, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e con il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, per una didattica e una scuola sempre più inclusiva;

p) Patrocinare, promuovere, organizzare iniziative, attività ed eventi ritenuti dal Consiglio Direttivo Nazionale opportuni per sensibilizzare l'opinione pubblica e reperire fondi necessari al raggiungimento delle finalità sociali, compresi progetti sperimentali mirati all'inclusione delle persone con sindrome x fragile;

q) Collaborare, istituire o aderire ad altre istituzioni, enti od organizzazioni nazionali, europee o internazionali, coerenti col perseguimento degli scopi statutari, nell'interesse comune delle persone con sindrome x fragile e, più in generale, con disabilità intellettiva e/o relazionale.

Soci

Art. 3) Possono partecipare all'associazione tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e, condividendone gli scopi, intendono impegnarsi per la loro realizzazione prestando la propria opera gratuitamente e disinteressatamente, secondo

le finalità solidaristiche dell'associazione.

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci:

a) ordinari: le persone con sindrome x fragile maggiorenni, i parenti fino al 4° grado e gli affini sino al 2° grado ai sensi dell'art. 74 e 75 del Codice Civile e sue modificazioni, che abbiano versato la quota associativa annuale;

b) sostenitori: le persone fisiche e giuridiche, non appartenenti alla categoria precedente, che intendono aderire agli scopi sociali e che abbiano versato la quota associativa annuale;

c) benemeriti: le persone fisiche e giuridiche che, pur non rientrando nelle categorie precedenti, abbiano reso, a giudizio del C.D.N. particolari servizi alla vita dell'Associazione. I soci benemeriti sono esentati dal versamento della quota associativa.

La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza tra i soci stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun socio, in particolare, ha diritto a partecipare in maniera diretta alla vita della Associazione. I soci sono tenuti al rinnovo della quota associativa entro il 31 marzo di ogni anno sociale; il mancato rinnovo entro la scadenza comporta la decadenza che sarà ratificata dal C.D.N.

I soci ordinari e sostenitori sono ammessi a domanda degli interessati con deliberazione insindacabile del C.D.N. e si im-

pegnano, nei limiti delle singole possibilità e competenze, a prestare volontariamente e personalmente la loro opera e collaborazione per l'attuazione ed il conseguimento degli scopi dell'Associazione. Per il solo fatto di avere presentato domanda si intende che ogni socio abbia esplicitamente accettato il presente Statuto e i suoi regolamenti interni approvati dall'Assemblea dei soci.

Tutti i soci in regola con la quota associativa hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. I soci che pagheranno dopo la scadenza del 31 marzo saranno considerati nuovi soci e dovranno ripresentare domanda di ammissione.

E' fatto obbligo ai soci di comunicare tempestivamente le variazioni dei propri recapiti.

La durata della partecipazione alla vita della Associazione è illimitata fatto salvo quanto espressamente previsto dal presente articolo. I soci cessano di appartenere all'Associazione, oltreché per morte, per recesso, per decadenza e per esclusione. Il recesso diventa operante alla presentazione della domanda. La decadenza si verificherà per morosità del pagamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo Nazionale ratifica la decadenza del socio per morosità che non sia in regola con i contributi associativi e potrà escludere il socio che non osservi i regolamenti interni e le deliberazioni prese

a norma di Statuto e che non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione. La decadenza del socio o la sua esclusione, ratificata o deliberata dal C.D.N., è notificata per iscritto con la relativa motivazione; l'escluso o la persona la cui domanda di adesione non sia stata accettata può produrre appello entro 30 giorni dalla notifica o diniego al Collegio dei Probiviri, se eletto, oppure all'Assemblea dei soci. Il socio che cessa per qualsiasi motivo di appartenere all'Associazione, come pure gli eredi dello stesso, non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. Tutte le prestazioni a qualsiasi titolo fornite dai soci sono gratuite salvo il rimborso delle spese sostenute nell'ambito delle attività associative, previamente autorizzate dal C.D.N. e documentate. La qualità di socio non è trasmissibile.

I soci si impegnano ad essere presenti ai momenti assembleari ed a partecipare ai momenti di informazione/convegni.

Finanziatori

Art. 4) Possono altresì prendere parte all'associazione in qualità di finanziatori con la denominazione di "Amici dell'Associazione Italiana Sindrome X-Fragile", tutte le persone fisiche e giuridiche che condividendo gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti ma non prestano attività di volontariato e non partecipano direttamente alla vita associativa. I finanziatori non sono aderenti e conseguentemente non hanno il diritto di partecipare e di votare

in assemblea, né di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto di essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Risorse economiche e patrimoniali

Art. 5) Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) eventuali donazioni, erogazioni e lasciti, nonché dai contributi che enti o chiunque altro abbia espressamente destinato a patrimonio;

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) utili e avanzi derivanti da manifestazioni, raccolte pubbliche di fondi o partecipazioni ad esse e da attività commerciali e produttive marginali ai sensi del DM 25 maggio 1995 e successive integrazioni;
- c) dai contributi pubblici e privati e da lasciti testamentari, donazioni, erogazioni liberali;
- d) dai proventi del 5 per mille o altra previsione normativa analoga o similare dello Stato Italiano;
- e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

In caso di scioglimento dell'associazione, deliberata

dall'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 9 c.1 lettera i), saranno nominati dall'assemblea uno o più liquidatori. L'assemblea inoltre delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio associativo, il quale dedotte le passività, verrà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore ai sensi dell'art. 5, c. 4, della L. 266/91.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 6) Gli Organi dell'Associazione sono:

1. L'Assemblea dei soci;
2. Il Consiglio Direttivo Nazionale;
3. Il Collegio dei Probiviri;
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sociali sono elettive e se ricoperte da soci sono gratuite; i componenti gli organi sociali relativi ai n. 1, 2 e 3 dell'art. 6 c. 1 non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo il rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo Nazionale. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti, in ragione della professionalità richiesta dalla loro mansione e dall'art. 19 dello Statuto, potranno percepire un compenso se non sono soci dell'associazione.

Convocazione dell'Assemblea dei soci

Art. 7) L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la

convoca: almeno una volta all'anno, entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico/bilancio consuntivo e ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo Nazionale o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo (1/10) degli associati a norma dell'art. 20 del Codice Civile.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante email o lettera non raccomandata o fax e comunque pubblicazione sul sito internet, contenente la data, il luogo e l'ordine del giorno della prima e seconda convocazione. La convocazione deve essere inviata almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a tutti i soci anche se sospesi o esclusi per delibera del Consiglio ed in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea o del Collegio dei Proviviri se costituito.

È ammessa la possibilità che le riunioni dell'assemblea si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza da postazioni organizzate dall'associazione stessa, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo

in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. I rappresentanti dell'associazione presso le sedi distaccate collegate in videoconferenza o teleconferenza, dovranno acquisire la firma dei soci ivi presenti trasmettendola alla sede centrale, insieme, in caso di elezioni con voto segreto, alle schede scrutinate. Verificandosi questi presupposti, i soci sono considerati presenti e l'assemblea si intende tenuta nel luogo ove si trova il presidente dell'adunanza insieme al segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione della localizzazione delle sedi distaccate, delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i soci lontani e di come essi hanno espresso il voto.

Costituzione dell'Assemblea dei soci

Art. 8) L'Assemblea è l'organo sovrano rappresentativo delle volontà soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi e al presente Statuto, sono vincolanti per tutti gli associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Per partecipare all'Assemblea il socio deve aver versato la quota associativa per l'anno in corso, se da lui dovuta. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Per le deliberazioni di cui alla lettera i) del successivo art. 9 occorre in ogni caso la presenza di almeno tre

quarti di soci aventi diritto al voto.

Il socio che è nella impossibilità di partecipare personalmente all'Assemblea può farsi rappresentare da altro socio - esclusi i componenti del C.D.N. - con delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Il socio delegato non può rappresentare più di tre soci e deve consegnare alla Presidenza, prima dell'inizio dell'Assemblea, la o le deleghe in suo possesso.

Competenze dell'Assemblea dei soci

Art. 9) Sono di competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) L'approvazione del programma annuale delle attività e dei bilanci preventivo e consuntivo;
- b) La determinazione della quota associativa annuale;
- c) La determinazione del numero e la nomina dei componenti del C.D.N. che al suo interno elegge il Presidente;
- d) La nomina del Consiglio dei Revisori dei Conti che elegge il Presidente in seno al Collegio stesso
- e) La nomina, eventuale, del Collegio dei Probiviri che elegge il Presidente tra i suoi membri; le decisioni in merito ai ricorsi di cui all'art. 3 del presente statuto nel caso in cui il Collegio dei Probiviri non fosse stato nominato;
- f) La accettazione di donazioni di beni immobili, eredità e lasciti;
- g) L'acquisto, la trasformazione e l'alienazione dei beni immobili..

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

h) Le modificazioni del presente Statuto;

i) Lo scioglimento dell'Associazione nominando uno o più liquidatori per la liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art.5, ultimo comma, del presente statuto.

Presidenza dell'Assemblea dei soci

Art. 10) L'Assemblea dei soci viene presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale o da chi ne fa le veci; in mancanza, da chi viene designato dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto. Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario. Il Presidente nomina due scrutatori quando l'Assemblea determini di deliberare a schede segrete sulla nomina dei consiglieri, dei Revisori dei Conti o su altro argomento di sua competenza.

Deliberazioni dell'Assemblea dei soci

Art. 11) Hanno diritto al voto tutti i soci in regola con la quota associativa.

I soci decaduti in quanto non in regola con il rinnovo, in sede assembleare possono partecipare con diritto di voto esclusivamente per approvare il rendiconto consuntivo dell'esercizio per il quale hanno versato l'ultima quota e i documenti ad esso correlati. Non possono votare il bilancio di previsione o altri punti posti all'ordine del giorno sino alla regolarizzazione della propria posizione associativa.

L'Assemblea vota per alzata di mano, salvo che essa stessa de-

liberi di votare per appello nominale od a schede segrete. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti, intendendosi per maggioranza quella computata sulla base del numero dei presenti aventi diritto al voto all'inizio dell'Assemblea.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale debbono astenersi dal voto. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale trascritto in apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea nominato dal Presidente che può essere anche un notaio.

Le delibere di cui alle lettere da a) a g) di cui all'art. 9, sono prese a maggioranza dei soggetti votanti direttamente o per delega.

Le delibere relative alla modifica di statuto sono prese con il voto favorevole, diretto o per delega, della metà più uno di tutti i soci aventi diritto al voto.

Le delibere relative allo scioglimento e devoluzione del patrimonio sono prese con il voto favorevole dei (3/4) tre/quarti dei soci aventi diritto al voto, presenti direttamente o per delega.

Composizione del Consiglio Direttivo Nazionale

Art. 12) Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea. Gli eletti devono essere soci appartenenti ad una delle categorie di cui all'art. 3.

Essi durano in carica tre anni, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve; sono rieleggibili e prestano la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese anticipate per conto dell'Associazione nell'espletamento del loro mandato. Se vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti, subentrano i primi non eletti, in ordine di numero di preferenze ricevute, i quali durano in carica fino alla scadenza del mandato di coloro che hanno sostituito. L'intero Consiglio cessa dall'ufficio quando viene meno per dimissioni o per altre cause la maggioranza dei suoi componenti; gli altri suoi componenti rimangono in carica per la sola gestione ordinaria finché l'Assemblea dei soci, convocata d'urgenza e comunque non oltre i 60 (sessanta) giorni dalla cessazione della maggioranza, da essi o, in mancanza, dal Collegio dei Revisori dei Conti, abbia ricostituito il Consiglio.

Convocazione del Consiglio Direttivo Nazionale

Art. 13) Il Consiglio Direttivo Nazionale viene convocato, almeno due volte l'anno dal Presidente o, in mancanza, da chi ne fa le veci, mediante l'avviso recante l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione - che può anche essere diverso dalla sede dell'Associazione o svolto con modalità telematiche - da spediti, mediante posta elettronica o fax, a ciascun componente del Consiglio almeno **otto** giorni prima dell'adunanza, o, nel caso d'urgenza, mediante gli strumenti precedentemente indicati da spediti almeno quarantotto ore

prima dell'adunanza rispetto ai quali è obbligatorio, per la validità del Consiglio, ricevere risposta di conferma di ricezione. Il Consiglio deve essere altresì convocato quando ne facciano richiesta scritta almeno tre consiglieri o il Collegio dei Revisori dei Conti; decorsi inutilmente dieci giorni da tale richiesta, il Consiglio viene convocato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale

Art. 14) Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti e in caso di parità è determinante il voto del Presidente della riunione. Le deliberazioni consiliari debbono constare del verbale trascritto in apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione.

Competenze del Consiglio Direttivo Nazionale

Art. 15) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma d'attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'assemblea dei soci.

Nello specifico, il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) eleggere tra i propri membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere;
- b) attuare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria am-

ministrazione;

c) curare l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea;

d) proporre all'Assemblea le norme e i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione;

e) in base alle linee di indirizzo espresse dalla stessa Assemblea, il Consiglio Direttivo Nazionale programma il lavoro, promuove e coordina le attività previste ed autorizza le spese necessarie;

f) accogliere o respingere le domande di adesione all'associazione;

g) accertare la decadenza dei soci e deliberare in ordine alla loro esclusione;

h) conferire, tramite il Presidente, procure generali e speciali;

i) ratificare o modificare i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;

j) assumere e licenziare eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;

k) nominare i membri del Comitato Scientifico che devono essere ratificati dall'Assemblea dei Soci;

l) presentare annualmente all'assemblea per l'approvazione:
o la relazione, il bilancio o rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche;

- o il bilancio preventivo per l'anno in corso;
- o l'annotazione separata di eventuali attività commerciali e produttive marginali ai sensi del DM 25 maggio 1995 e successive modificazioni;
- o in caso di raccolte pubbliche di fondi ai sensi art. 143 del DPR 917/86, specifico rendiconto delle stesse da approvarsi dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri a singoli Consiglieri o ad appositi comitati dai medesimi costituiti, con propria deliberazione assunta e pubblicata a sensi di statuto e nel rispetto della legge.

Competenze del Presidente

Art. 16) Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale tra i suoi membri e dura in carica tre anni. Il Presidente ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Nel caso di mancata ratifica da parte del Consiglio, il Presidente è responsabile nei confronti dell'associazione e dei terzi degli atti compiuti. Il Presidente nell'ambito dei suoi poteri può conferire procura generale o speciale.

Il Tesoriere

Art. 17) Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del rendiconto/bilancio consuntivo e del bilancio preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Il Tesoriere può coincidere per esigenze operative con il Presidente. Il Tesoriere, o ulteriore figura delegata, esercita le funzioni delegategli dal Consiglio con propria deliberazione assunta e pubblicata a sensi di legge. Stanti i compiti affidati al Tesoriere, o altro soggetto delegato, è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo può essere definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 18) Il Segretario esercita le funzioni delegategli dal Consiglio con propria deliberazione assunta e pubblicata a sensi di legge; esso è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Composizione del Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 19) Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali, non necessariamente aderenti all'Associazione. Il Collegio rimane in carica per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile in capo ad ogni singolo membro.

Competenze del Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 20) Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo amministrativo-finanziario.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.

Composizione del Collegio dei Probiviri

Art. 21) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi, e due supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra non soci e che designa al suo interno il presidente. La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o di Revisore dei Conti. I membri del Collegio dei Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Le dimissioni e/o revoca di un componente, comporta la no-

mina del supplente più anziano. I Probiviri cooptati rimarranno in carica fino alla scadenza del triennio. Nel caso in cui non sia possibile cooptare un nuovo Proboviro si procederà all'elezione di un nuovo membro, che manterrà la carica sino allo scadere del mandato degli altri membri, alla prima assemblea utile.

Competenze del Collegio dei Probiviri

Art. 22) Il Collegio dei Probiviri ha il compito di esaminare tutte le controversie tra i soci e gli organi dell'Associazione. Essi giudicano "ex bono et equo" senza particolare formalità di procedure.

Il Comitato Scientifico

Art. 23) Il Comitato Scientifico, è nominato, dal Consiglio Direttivo. La composizione del Comitato Scientifico è ratificata dalla prima assemblea ordinaria utile. I criteri e le modalità di costituzione del Comitato Scientifico sono stabiliti dal regolamento dell'associazione. Partecipano alle riunioni del Comitato Scientifico il Presidente e due delegati eletti tra i componenti del Consiglio Direttivo.

Il Comitato Scientifico si riunisce in linea di principio almeno una volta l'anno, oppure in seduta straordinaria, su richiesta del Presidente dell'associazione, del Presidente del Comitato Scientifico o su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

Il Comitato Scientifico ha esclusivamente poteri consultivi ed

è tenuto ad aggiornare il Consiglio Direttivo dello sviluppo della ricerca scientifica e del valore di nuove terapie.

Esercizio sociale e bilancio

Art. 24) L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Per ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo, deve redigere la relazione attività consuntiva e programmatica, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo/rendiconto economico finanziario da sottoporre all'Assemblea, unitamente alla relazione scritta del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea per la discussione e l'approvazione del bilancio deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio o rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

In caso di attività di raccolta pubblica di fondi, l'assemblea ordinaria è tenuta ad approvare entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'art. 22 del DPR 600/73 dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate all'art. 143 del DPR 917/86.

Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti

gli associati, anche tramite supporti informatici, con la convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Divieto di distribuzione di utili

Art. 25) E' vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra gli associati, partecipanti a qualsiasi titolo e componenti degli organi di gestione e di controllo dei proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa ed in caso di scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'associazione impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Disposizioni generali

Art. 26) Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'associazione.

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano in conformità anche delle direttive comunitarie in materia.

Donatella Bertelli

Andrea Onano, Notaio